

ARCIDIOCESI DI COSENZA-BISIGNANO

STATUTO DIOCESANO PER LE CONFRATERNITE

CAPO I: NATURA E SCOPO

Articolo 1

Le Confraternite sono Associazioni pubbliche di fedeli e hanno come fini principali la santificazione dei confratelli, l'esercizio del culto pubblico, la promozione della cultura cristiana e delle opere di carità fraterna.

Per realizzare tali fini la Confraternita si propone in particolare di:

a) vivere come aggregazione ecclesiale che aiuta i confratelli a realizzare pienamente la propria vocazione cristiana mediante l'incremento del primato della vita spirituale e un'efficace attività apostolica;

b) promuovere iniziative per la formazione cristiana permanente dei confratelli;

c) dare incremento alle manifestazioni del culto pubblico e della pietà popolare, soprattutto valorizzando, purificando e aggiornando le feste tradizionali;

d) promuovere e realizzare iniziative di carattere educativo, culturale, di assistenza, di solidarietà, di accoglienza, ed in genere di promozione umana, in varie forme, sempre in spirito di carità fraterna e tenendo conto delle necessità locali e del progetto pastorale diocesano;

e) collaborare con l'Ordinario Diocesano, con il parroco nel cui territorio insiste la confraternita, con le altre Confraternite e Aggregazioni Laicali, con gli Organismi di pastorale, per l'edificazione del regno di Dio, offrendo il contributo della presenza e della operosità nelle attività pastorali ai vari livelli territoriali (parrocchiale, foraniale e diocesano);

La Confraternita può svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, a norma dell'art. 15 delle norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede.

Articolo 2

Le Confraternite operano senza fini di lucro e con alto scopo sociale.

Tutte le prestazioni dei confratelli nei confronti delle Confraternite sono gratuite. E' vietato distribuire ai confratelli anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Confraternita.

Il patrimonio delle Confraternite è costituito dalle quote annuali dei soci, dal ricavato di eventuali attività associative e da eventuali oblazioni o contributi di soci o di terzi. L'amministrazione del patrimonio è regolata dai canoni del libro quinto del codice di diritto canonico.

Articolo 3

Le confraternite perseguono i loro scopi soltanto con l'esercizio delle attività e con l'uso dei soli mezzi indicati dagli articoli del presente Statuto.

Nel resto i membri rimangono con tutti i diritti e doveri di ogni altro fedele praticante.

Articolo 4

Le Confraternite sono sottoposte, a norma del diritto canonico, alla giurisdizione dell'Ordinario dell'Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano. Esse promuovono rapporti di fraternità e collaborazione con le altre associazioni di fedeli e con gli organismi ecclesiali della diocesi.

Articolo 5

Le Confraternite si faranno un onore di svolgere nella Parrocchia, nel cui territorio hanno sede, il loro specifico apostolato coordinandolo alla azione del Consiglio Pastorale parrocchiale. Eviteranno assolutamente ogni chiusura così nociva allo sviluppo del regno di Dio, ma saranno disponibili ad ogni maturarsi o prospettarsi di nuove esigenze pastorali.

Articolo 6

Soprattutto la Confraternita cercherà di configurarsi come autentica comunità cristiana aperta alla comunione con tutte le altre comunità che, insieme ad essa, sono chiamate a formare la comunità delle comunità che è la Parrocchia.

Articolo 7

Gli organi della confraternita sono:

- a - L'Assemblea dei soci
- b - Il Consiglio direttivo
- c - Il Presidente del Consiglio direttivo
- d - L'Assistente spirituale

CAPO II: MEMBRI DELLA CONFRATERNITA

Articolo 8

Possono essere accettati come Confratelli soltanto i fedeli di sicuri principi cattolici, di buona condotta morale e di abituale pratica religiosa, e che abbiano compiuto i 18 anni.

Non possono essere Confratelli quanti, anche indirettamente e senza rendersene ragione, difendono e favoriscono l'affermazione di scelte culturali, sociali o morali certamente e per comune consenso della Autorità Ecclesiastica contrarie alle scelte irrinunciabili della Chiesa Cattolica e in particolare negano un Dio personale, il Suo Cristo Gesù e la necessità di appartenere alla locale Comunità Cristiana.

Articolo 9

Ogni candidato per essere accettato deve farne domanda in iscritto, dichiarando di aver preso visione del presente Statuto e di accettarlo.

Deve, inoltre, trascorrere un anno senza diritto di voto passivo ed attivo, osservando tutti i doveri dei Confratelli e frequentando le attività formative per i novizi.

Articolo 10

Trascorso l'anno, la sua accettazione diverrà definitiva, con dichiarazione scritta del Consiglio udito il parere vincolante dell'Assistente Spirituale.

Egli riceverà l'abito di Confratello, che potrà essere sostituito con un distintivo, e potrà esercitare tutti i diritti.

Dopo un anno dalla domanda, il richiedente ha diritto di ricevere una risposta scritta positiva o negativa, e il Consiglio ha il dovere di darla entro un mese.

Articolo 11

I Confratelli pagheranno, entro la fine dell'anno, la quota annuale prescritta. Questa servirà per la celebrazione di una Messa di suffragio annua per tutti i Confratelli defunti, nonché per le spese necessarie al buon andamento del sodalizio.

Articolo 12

I Confratelli debbono essere considerati, per consenso comune della Comunità Parrocchiale, cristiani praticanti, essere parte attiva della Comunità Parrocchiale, vivere l'anno liturgico con gli altri credenti e dare testimonianza di fedeltà allo Statuto e alle sue finalità.

Articolo 13

I Confratelli debbono prendere parte a tutte le adunanze ordinarie e straordinarie della Confraternita.

Articolo 14

I Confratelli che vengano meno gravemente alla loro condizione di cristiani cattolici saranno ammoniti dall'Assistente Spirituale; risultanti inutili le ammonizioni, saranno espulsi con delibera del Consiglio, salvo ricorso all'Ordinario che ha il diritto-dovere di dichiarare decaduti dalla loro appartenenza alla Confraternita e da ogni diritto verso la medesima, quei Confratelli che siano motivo di grave turbamento nella comunità ecclesiale e civile.

Articolo 15

Sono, inoltre, dichiarati decaduti i Confratelli che risultano morosi per più di due anni dal versamento dei contributi. Detta decadenza va comunicata per iscritto al Confratello e diviene definitiva se entro trenta giorni dalla comunicazione non viene sanata.

CAPO III: ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 16

L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo dell'attività della Confraternita

Articolo 17

Essa è formata da tutti i confratelli effettivi della Confraternita. Sono sospesi e, pertanto, non possono partecipare alle assemblee i Confratelli effettivi che risultano morosi nel versamento di contributi o di quanto dovuto alla Confraternita, né possono essere eletti. Tale posizione può essere sanata prima dell'inizio dell'assemblea.

Articolo 18

Le Assemblee sono convocate dal Presidente il quale le presiede; l'Assemblea indetta per l'elezione degli organi statutari deve essere presieduta da un Delegato Arcivescovile.

Articolo 19

La convocazione delle assemblee deve essere portata a conoscenza dei Confratelli almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea a mezzo di avvisi affissi alla porta della chiesa o della cappella o di cartolina d'invito.

Essa, oltre all'ordine del giorno, deve contenere il luogo e la data sia della prima che della seconda convocazione.

Articolo 20

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro il mese di Marzo. In essa l'Assistente Spirituale darà relazione del movimento religioso-morale della Confraternita e il Presidente renderà conto della gestione amministrativa dell'anno immediatamente trascorso, esponendo lo stato patrimoniale e il bilancio economico, già revisionato da due revisori dei conti professionisti nominati dal Consiglio, e poi illustrerà il bilancio preventivo del nuovo anno finanziario.

Sia il bilancio preventivo che quello consuntivo devono, entro quindici giorni dall'approvazione, essere presentati in Curia per l'approvazione del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici (Can. 319, § 2 C.J.C.).

L'Assemblea è valida in prima convocazione se partecipano i due terzi degli aventi diritto, mentre, per la seconda convocazione l'Assemblea si ritiene valida a prescindere del numero dei partecipanti.

Articolo 21

L'Assemblea elegge il Presidente ed il Consiglio direttivo, dopo averne fissato il numero.

Il Presidente viene eletto con la maggioranza assoluta di voti dai confratelli presenti all'Assemblea, mentre a membri del Consiglio direttivo sono eletti i confratelli che prendono più voti.

I consiglieri eleggono, nel Consiglio, a voto segreto il Vice-Presidente - il Segretario - il

Cassiere.

L'elezione del Presidente è subordinata, a pena di nullità, alla conferma dell'Ordinario Diocesano (Can. 371 §1 C.J.C).

Articolo 22

Le elezioni del Consiglio Direttivo si fanno a voti segreti.

In prima convocazione l'assemblea deve constare dei due terzi più uno dei soci in regola. In seconda convocazione bastano i due quinti dei soci in regola.

Se in seconda convocazione non si raggiunge il numero legale, il Delegato Arcivescovile, la cui presenza è obbligatoria pena la nullità, sospende le elezioni e deferisce ogni cosa all'Ordinario, il quale si riserva di provvedere come il caso richiede.

CAPO IV: CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 23

Le Confraternite sono dirette ed amministrare da un consiglio direttivo composto da 5 a 9 membri; il numero dei membri può essere elevato a dodici nel caso i Confratelli effettivi siano superiori a cento unità.

Articolo 24

I Consiglieri eletti nell'assemblea dei confratelli costituiscono il Consiglio.

Esso agisce collegialmente.

Spetta al Presidente, udito l'Assistente Spirituale, adunare il Consiglio e presiederlo.

Articolo 25

I Consiglieri debbono essere di provata onestà e di esemplare vita cristiana.

Non possono essere consiglieri le persone che hanno con i beni della Confraternita rapporti di interesse propri o dei loro consanguinei ed affini fino al secondo grado canonico compreso.

Non possono partecipare all'assemblea, nè essere eletti, quei Confratelli che hanno conflitti di interesse di qualsiasi specie con la Confraternita.

Articolo 26

Il Presidente ed i Consiglieri eletti non possono iniziare le loro funzioni amministrative se non dopo aver emesso giuramento di buona e fedele amministrazione, davanti all'Ordinario o un suo delegato.

Articolo 27

I Consiglieri sono eletti per un triennio.

Essi non possono essere eletti per più di due trienni consecutivi.

Articolo 28

Della elezione, della conferma e dell'emesso giuramento deve essere redatto e conservato verbale.

Articolo 29

Il Consiglio provvede all'esatto adempimento dei doveri della Confraternita in ordine alle sue finalità. Ammette i nuovi soci, ne dichiara la sospensione e la decadenza. Provvede alla diligente amministrazione dei beni fraterali, secondo le leggi canoniche (Can. 319, §1 C.I.C) ed il disposto degli articoli di questo Statuto. Stabilisce la quota associativa che ogni socio deve versare ogni anno.

Al Consiglio competono anche le decisioni riguardanti la straordinaria amministrazione, tenendo presente che tutti gli atti di straordinaria amministrazione previsti dal codice di diritto canonico, integrato dalle delibere della Conferenza Episcopale Italiana e dal decreto dato dal Vescovo diocesano ai sensi del can. 1281, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica. Occorre inoltre la

licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma massima fissata dalla C.E.I. o aventi per oggetto beni di valore storico o artistico o donati alla chiesa ex voto.

A) Il Presidente

E' il primo responsabile tra i Confratelli della vita della Confraternita.

Ha la legale rappresentanza della Confraternita e ne difende gli interessi anche presso le Autorità Civili. Presiede alle adunanze del Consiglio e della Confraternita.

E' il responsabile dell'amministrazione; firma le deliberazioni del Consiglio, i verbali delle adunanze di Consiglio e di Confraternita, i mandati di pagamento emessi dal Cassiere per le spese ordinarie e straordinarie autorizzate.

Firma la corrispondenza.

Precede tutti i Confratelli nell'osservanza dei doveri della Confraternita e si adopera con l'esempio e con la parola a farli osservare dai Soci.

B) Il Vice Presidente

Il Vice Presidente ordinariamente coadiuva il Presidente nell'adempimento del suo ufficio, straordinariamente lo sostituisce, nel caso di assenza o di impedimento legittimamente ed esplicitamente riconosciuto dal Consiglio, anche per i mandati di pagamento e per la rappresentanza legale. Ha in tal caso tutte le facoltà appartenenti al Presidente.

C) Il Cassiere

Il Cassiere deve essere persona capace di amministrazione e di provata onestà.

Il Cassiere ha in consegna e tiene aggiornati i libri di amministrazione e cioè: il libro di inventario e dello stato patrimoniale, con la descrizione completa di tutti gli elementi patrimoniali della Confraternita immobili e mobili; il libro dello stato economico e il libro Giornale di Cassa e tutti gli altri registri di legge.

Il Cassiere ha in consegna il denaro degli introiti ordinari della Confraternita. Tale denaro è custodito depositandolo in libretto di banca nominativo alla Confraternita, con possibilità di prelievo con firme abbinate del Presidente e del Cassiere.

Il Cassiere riscuote le quote annue dei Confratelli, compie le riscossioni delle entrate di qualsiasi genere; prepara i mandati di pagamento da firmarsi dal Presidente, esegue i pagamenti autorizzati e ne conserva i documenti giustificativi.

D) Il segretario

Il Segretario custodisce il Registro dei Soci. Stende i verbali delle adunanze del Consiglio e delle adunanze dei Soci. Fa gli inviti per le varie riunioni. Scrive la corrispondenza da firmarsi dal Presidente.

E' responsabile dell'Archivio, tenendo ben presente che tutti i documenti e registri devono essere conservati nella sede della Confraternita, in apposito archivio e giammai nelle case private. Altrettanto dicasi degli oggetti preziosi appartenenti alla Confraternita, salvo decisione scritta del Consiglio.

CAPO V: L'ASSISTENTE SPIRITUALE

Articolo 30

L'Assistente spirituale promuove il bene e l'impegno della Confraternita in generale, per una testimonianza cristiana nell'ambiente; procura che siano pienamente osservati i decreti Arcivescovili, lo statuto e il regolamento e che fiorisca nei singoli membri in particolare la vera testimonianza cristiana.

Egli è di regola il Parroco della parrocchia nel cui territorio è stabilita la sede della Confraternita, salva diversa designazione da parte dell'Ordinario diocesano.

Articolo 31

Spetta all'Assistente spirituale, insieme ai Responsabili, ma con l'ultima decisione a lui, disporre ed ordinare le Sacre Celebrazioni della Confraternita e approvare le disposizioni per i cosiddetti festeggiamenti esterni secondo le norme diocesane.

Mai e per nessun motivo il Consiglio è autorizzato, pena il decadimento immediato, ad organizzare celebrazioni religiose senza o contro l'esplicito consenso dell'Assistente Spirituale, salvo il diritto di ricorrere all'Ordinario.

Articolo 32

L'assistente è responsabile personalmente o per altri della promozione e programmazione della evangelizzazione e della crescita nella fede dei Membri della Confraternita.

Assiste di diritto a tutte le adunanze ordinarie e straordinarie del Consiglio e dei Confratelli e ne approva le deliberazioni; vigila sull'amministrazione, controllando la tenuta dei libri amministrativi e l'invio dei bilanci prescritti alla Curia diocesana; esprime per iscritto il suo parere sulle proposte degli atti di straordinaria amministrazione da autorizzarsi dalla Autorità Diocesana; vigila la esecuzione di detti atti.

Articolo 33

Ha diritto di veto per l'ammissione di nuovi confratelli che non è tenuto a motivare.

CAPO VI: NORME RELATIVE A LOCULI E CAPPELLE CIMITERIALI

Articolo 34

I loculi di proprietà della Confraternita non possono in alcun caso essere venduti, ma solo dati in concessione. I contratti di concessione sono sottoposti all'approvazione dei competenti uffici diocesani.

Articolo 35

Le concessioni di loculi possono avere una durata massima di 30 (trenta) anni e comunque non superiore a quella prevista dalla legislazione civile. Trascorso il periodo di concessione il loculo torna nella piena disponibilità della Confraternita.

Articolo 36

I concessionari sono tenuti al pagamento di una quota associativa iniziale e di una quota associativa annuale. Entrambe le quote sono fissate annualmente dal Consiglio direttivo.

Articolo 37

E' fatto espresso divieto al concessionario di affittare, rivendere o cedere, a qualsiasi titolo, i loculi senza il preventivo assenso scritto della Confraternita.

Articolo 38

Essendo la confraternita un Ente Ecclesiastico ogni contratto si intenderà risolto qualora il concessionario incorra in sanzione canonica.

Articolo 39

I confratelli che risultano morosi per più di un anno nel versamento delle quote associative annuali ed i confratelli che, entro i termini stabiliti dal Consiglio, non provvedono a mettersi in regola con le quote per lavori straordinari perdono il diritto alla concessione ed i loculi saranno incamerati dalla Confraternita che li utilizzerà per nuove concessioni dopo aver estumulato le salme sistemandole nell'ossario della Confraternita.

Articolo 40

Ogni richiesta di tumulazione nella cappella, nonché di traslazione o di estumulazione dovrà essere autorizzata dal Presidente.

Articolo 41

Le Confraternite non possono provvedere a costruire nuove cappelle o ad ampliare le preesistenti, nè effettuare altri atti straordinari, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ufficio Tecnico della Curia Arcivescovile.

Articolo 42

Le spese e gli oneri che si dovessero contrarre per lavori straordinari non debitamente autorizzati e approvati dai competenti uffici di Curia saranno a totale carico di chi li avrà autorizzati senza impegno della Confraternita di nessun genere.

CAPO VII: NORME FINALI

Articolo 43

L'Ordinario della Diocesi di Cosenza-Bisignano può nominare, qualora lo reputi opportuno, un commissario che in suo nome diriga e rappresenti la Confraternita in sostituzione degli organi associativi con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (Can. 318 C.J.C).

Articolo 44

Ogni norma in contrasto con il presente Statuto deve considerarsi abrogata, anche se in vigore ab immemorabile.

Articolo 45

Tutte le Confraternite dell'Arcidiocesi accoglieranno integralmente il presente nuovo statuto e si doteranno, entro tre mesi della sua entrata in vigore, di un Regolamento ad esso ispirato; sarà comunque possibile e lecito aggiungere in appendice lo Statuto-Regolamento della propria Confraternita fin ora vigente, dove sono descritte le sue peculiari caratteristiche (spirituali, liturgiche, devozionali, caritative, storiche...), integrandolo secondo le opportunità e correggendo, ovviamente, le indicazioni eventualmente in contrasto con lo spirito e la lettera della presente nuova normativa e sottoponendolo all'approvazione dell'Ufficio diocesano competente.

Articolo 46

Il presente Statuto non può essere modificato che col consenso scritto dell'Ordinario Diocesano.


Il presente NUOVO STATUTO DIOCESANO PER LE CONFRATERNITE, che è composto da 46 articoli, dopo essere stato discusso in più sedi e da più organismi e dopo la sua definitiva approvazione da parte del Consiglio Presbiterale Diocesano nella sua seduta ordinaria del 4 giugno 2009, va in vigore dal primo settembre 2009 con lo scopo di ridare nuovo vigore e slancio spirituale ed ecclesiale alle nostre realtà confraternali che, ricche di fede e di storia, sono chiamate oggi ad impegnarsi più intensamente ed esplicitamente, nella corresponsabilità della comune missione della Chiesa, per "la santificazione dei confratelli, l'esercizio del culto pubblico, la promozione della cultura cristiana e delle opere di carità fraterna" (art. 1 del NSDC).

Cosenza, 01-07-2009.....

Il Cancelliere



L'Arcivescovo



Il presente Nuovo Statuto Diocesano per le Confraternite è stato corredato delle esplicitazioni e riformulazioni chiarificatrici, che riguardano gli articoli 2 – 4 – 29 – 30, indicate e proposte dall'Ufficio Nazionale per i Problemi Giuridici della CEI il 6 aprile 2011 ed il 16 aprile 2012 ed è in vigore per tutte le Confraternite dell'Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano.

Cosenza, 29 giugno 2012